

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **437/1993** (ECLI:IT:COST:1993:437)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Udienza Pubblica del **16/11/1993**; Decisione del **01/12/1993**

Deposito del **14/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **22/12/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19974**

Atti decisi:

N. 437

ORDINANZA 1-14 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Conti Fernando ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Orestano per Conti Fernando ed altro, Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Conti Fernando ed altri contro l'I.N.P.S. ed il Ministero del tesoro il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 53 della Costituzione;

che le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sia determinata con riferimento al reddito lordo del contribuente, diversamente dal modo di determinazione dell'I.R.P.E.F., viceversa calcolata sul reddito netto del contribuente, sarebbero in contrasto, ad avviso del giudice rimettente, con l'art. 53 della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi di coerenza e razionalità cui dovrebbero attenersi le disposizioni relative al concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;

Considerato che relativamente ad analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, questa Corte ha già affermato che la contribuzione di cui trattasi non ha un connotato tributario certo, in quanto sebbene riferita al reddito complessivo essa deve essere correlata - stando all'intentio legislatoris - al costo del servizio (sentenza n. 431 del 1987);

che questione identica alla presente è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1992;

che l'ordinanza di rimessione non contiene nuove argomentazioni;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dal Pretore di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.